



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 10 – 11 LUGLIO 2025

Riunione del 30 Giugno 2025

91.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- S.S. **ASD PALLAVOLO MONTIRONE** in persona del Presidente p.t.
- Sig.ra **Biloni Raffaella** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD PALLAVOLO MONTIRONE

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare promosso a seguito di deferimento della Procura Federale Reg. n.82/2024-25 pervenuto il giorno 27 Maggio 2025 a carico di:

- ***ASD Pallavolo Montirone**, in persona del Pres. p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 2, 28 e 61 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver provveduto al pagamento, nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale vigente, della somma di € 1.800,00 in favore del sodalizio Promoball V.B.F., dovuta a titolo di premio di compensazione a seguito del tesseramento nella stagione sportiva 2024/25 dell'atleta R. G. che aveva regolarmente esercitato il recesso dal vincolo con la Promoball stessa;*
- *Sig.ra **Biloni Raffaella**, n.q. di Pres. p.t. della ASD Pallavolo Montirone, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18, 28 e 61 R.A.T. FIPAV, 1 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al sodalizio rappresentato.*



SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La fattispecie in esame trae origine dall'esposto del 1 Aprile 2025 a mezzo del quale il Presidente della Società Promoball V.b.f. comunicava di non aver ricevuto l'importo di € 1.800,00 quale premio di compensazione, dovuto per il recesso di una propria atleta poi tesseratasi con il sodalizio incolpato. Avviate le indagini preliminari con l'acquisizione della documentazione di competenza dell'Ufficio Tesseramento e ritenuta sufficientemente provata, sotto il profilo disciplinare, la condotta denunciata, la Procura Federale trasmetteva la comunicazione di conclusioni delle indagini agli odierni incolpati e quindi li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale deliberava quindi di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 30 Giugno 2025 in videoconferenza, ove risultava presente il procuratore federale aggiunto Avv. Umberto Pantanella e la Presidente del Sodalizio incolpato sig.ra Raffaella Biloni, assistita dal difensore Avv. Alessandro Asaro.

Il rappresentante della Procura illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità disciplinare contestata e per l'irrogazione di idonee sanzioni a carico di entrambi gli incolpati.

La difesa, nel riportarsi a quanto contenuto nella memoria depositata, evidenziava come la società esponente risultasse inattiva e per tale motivo, poichè l'art. 61 del RAT non prevede un premio per le società che non svolgono attività, nulla era dovuto.

Nonostante ciò la società incolpata, pur chiedendo alla Federazione se il sodalizio richiedente effettuasse attività per la nuova stagione, aveva avviato trattative con la Promoball, chiedendo un codice IBAN ove effettuare i pagamenti.

Ricevuto un ulteriore sollecito, il legale della Pallavolo Montirone chiedeva attestazione che il codice IBAN fornito fosse riferibile ad un conto intestato alla società creditrice.

A seguito di approfondimenti risultava che il conto corrente era intestato ad altra società e l'Avv. Asaro, nel corso della discussione precisava che ove la propria assistita avesse effettuato il pagamento, sarebbe incorsa in responsabilità anche penali.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale ritiene che la responsabilità disciplinare degli incolpati, per i fatti loro contestati, sussista ed il comportamento tenuto sia disciplinarmente rilevante.



A nulla rileva la circostanza che la società non svolgesse più attività nei campionati. L'art 61 n. 1 del Regolamento Affiliazione e tesseramento testualmente recita:” 1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la FIPAV, solo all'inizio della stagione sportiva 2024/2025 e per una sola volta per ciascun atleta, riconosce, alle Società il diritto di ottenere un contributo finalizzato all'incremento e allo sviluppo dell'attività sportiva pallavolistica, che viene definito Premio di Compensazione, quale riconoscimento del lavoro e degli investimenti svolti in favore degli atleti dalle Società affiliate alla Federazione Italiana Pallavolo”.

Il riconoscimento del contributo è pertanto per quello che la società ha già svolto ed in particolare per aver contribuito allo sviluppo della Pallavolo; per un'attività quindi effettuata precedentemente.

Per quanto riguarda il tentativo di giustificare il mancato pagamento con la mancata riferibilità del codice IBAN alla società creditrice, si rileva come parte incolpata non ha dato alcuna prova di aver comunque tentato l'esecuzione del bonifico; in ogni caso i timori per eventuali rischi adombrati dal legale e per i quali si nutrono seri dubbi sulla loro sussistenza, avrebbero potuto essere evitati adottando una forma diversa di pagamento (assegno circolare o similare).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dispone:

- La sospensione della Sig.ra Raffaella Biloni, quale Presidente del sodalizio ASD Pallavolo Montironi per mesi tre
- La Multa a carico della ASD Pallavolo Montironi di € 1000,00

Roma, 11 Luglio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 11 Luglio 2025